



N. 82 - aprile 2019

A.S. n. 638, "Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria"

Il disegno di legge A.S. n. 638 propone una revisione della disciplina statale sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, disciplina attualmente posta dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171.

La novella di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, del disegno di legge concerne le norme, di cui all'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 171, e successive modificazioni, sulle procedure per il conferimento - da parte della regione - dell'incarico di direttore generale di un'azienda sanitaria locale, un'azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale.

La novella conferma il principio che il direttore generale è scelto esclusivamente nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina (elenco redatto secondo la disciplina di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 171, e successive modificazioni), nonché la norma secondo cui la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale, l'incarico che intende attribuire (ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco suddetto).

Riguardo alla commissione competente per una fase della procedura, la novella prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un albo nazionale dei commissari e demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e della procedura per l'iscrizione in tale albo, nonché delle eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Le commissioni in esame, sempre secondo la novella, vengono costituite, a cura del presidente della regione, mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti all'albo; i componenti sono cinque, di cui almeno due di regioni diverse rispetto a quella interessata dalla procedura.

La disciplina vigente prevede invece che la commissione sia nominata dal Presidente della regione, secondo modalità e criteri definiti da quest'ultima, e che, in ogni caso, l'organo sia composto da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno dalla regione; nella nomina della commissione si tiene anche conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Riguardo alle funzioni della commissione, la novella prevede che tale organo proceda, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, a stilare una graduatoria di cinque soggetti (nell'ambito degli iscritti nel suddetto elenco che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione dell'incarico). La norma vigente demanda alla commissione la definizione, anziché di una graduatoria, di una rosa, per la quale non stabilisce un numero fisso, né limiti numerici minimi e massimi, e prevede che, nell'ambito della rosa, sia scelto dalla regione il

soggetto che presenti requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

Sembrerebbe opportuno chiarire se in base alla novella (la quale, in ogni caso, conferma il principio che il provvedimento di nomina deve essere motivato) la regione, nella nomina, debba attenersi all'ordine della graduatoria.

La novella esclude in via generale la possibilità di nominare i soggetti che abbiano ricoperto per due volte l'incarico di direttore generale presso il medesimo ente o azienda, mentre la norma vigente pone il divieto solo per i casi in cui l'incarico sia stato già ricoperto per due volte "consecutive".

Nella riformulazione operata dalla novella, non si prevede più la pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale della regione e dell'ente o azienda, del *curriculum* degli altri soggetti inclusi nella selezione operata (mentre resta ferma la pubblicazione del *curriculum* del nominato).

Riguardo alle ipotesi di decadenza dall'incarico o di mancata conferma dopo la prima fase del mandato¹, la novella prevede che la nuova nomina sia operata mediante il ricorso alla suddetta graduatoria. *Sembrerebbe opportuno chiarire se sia possibile la nomina anche di un soggetto che non sia più iscritto nell'elenco nazionale degli idonei (ai sensi della disciplina sulla durata massima dell'inserimento nell'elenco²).* Per le suddette ipotesi di decadenza e di mancata conferma, la norma vigente prevede che la nomina possa essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché quest'ultima sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché tali candidati risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale.

Le altre norme poste dalla novella (inerenti agli obiettivi attribuiti al direttore generale, alla durata dell'incarico ed all'eventuale commissariamento) costituiscono una conferma del testo già vigente.

La novella di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, concerne il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e (qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale) di direttore dei servizi socio-sanitari.

Al riguardo, la disciplina vigente, di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 171, prevede la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, e la nomina da parte del direttore generale nell'ambito di tali elenchi (ivi compresi quelli redatti da altre regioni).

La novella prevede invece, in primo luogo, l'istituzione, presso il Ministero della salute, di elenchi nazionali (pubblicati sul sito *internet* del Ministero) di soggetti idonei alle nomine in oggetto. Tali elenchi sono aggiornati con cadenza triennale e sono alimentati con procedure informatizzate. Alla formazione degli elenchi provvede una commissione nazionale, nominata secondo le disposizioni di cui al **capoverso 2** e che opera secondo i termini temporali ed i criteri di cui al **capoverso 3**.

In secondo luogo, la novella prevede che, ai fini delle nomine in esame da parte del direttore generale, quest'ultimo, mediante sorteggio pubblico nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale istituito dalla novella di cui alla precedente **lettera a)**, individui cinque commissari, che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedano a stilare una graduatoria di cinque soggetti (compresi tra i soggetti iscritti nel relativo elenco nazionale e che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione dell'incarico).

¹ Cfr., in merito, il comma 4 del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 171.

² Disciplina di cui all'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 171, e successive modificazioni.

Sembrerebbe opportuno chiarire se il direttore generale, nella nomina, debba attenersi all'ordine della graduatoria.

Si osserva che l'introduzione di una commissione nazionale e di elenchi nazionali nel citato articolo 3 del D.Lgs. n. 171 sembrerebbe richiedere novelle di coordinamento negli articoli 5 e 8 di quest'ultimo - i quali fanno riferimento (per l'articolo 3) solo a commissioni ed elenchi regionali -, anche al fine di definire l'applicabilità delle norme transitorie di cui all'articolo 5 e di chiarire se le norme di natura finanziaria di cui all'articolo 8 trovino applicazione per la suddetta commissione nazionale.

Il **capoverso 5** conferma alcune norme (inerenti alla durata degli incarichi ed alla decadenza dai medesimi) già poste dal testo vigente dell'articolo 3.

Si ricorda che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 171 - oggetto delle novelle in esame - è applicabile, come specificato dall'articolo 7 del medesimo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A cura di Mario Bracco

L'ultima nota breve:

[A.S. 1-A - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e submunizioni a grappolo - Aprile 2019](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it